

Decreto federale

Avamprogetto

**che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System* [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225)
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del xxx²,
decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del xxx tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011³;
- b. lo scambio di note del xxx tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2017/2225 che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite⁴.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

È adottata la modifica della legge qui allegata.

- 1 RS 101
- 2 FF xxxx xxxx
- 3 RS 0.362.380.xxx; RU xxxxx
- 4 RS 0.362.380.xxx; RU xxxx
- 5 RS 0.362.31

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio nazionale,

Consiglio degli Stati,

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 Nota a piè di pagina

³ Se, giusta l'articolo 24, 25 o 26 del codice frontiere Schengen⁷, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 103a

Articolo 103b vigente

Art. 103b Sistema di ingressi/uscite

¹ Il sistema di ingressi/uscite (EES) contiene, in conformità del regolamento (UE) n. 2017/2226 (regolamento EES)⁸, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

² Le seguenti categorie di dati saranno trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

- a. dati alfanumerici dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati riguardanti i visti accordati, se è necessario rilasciarne;
- b. immagine del viso;
- c. partecipazione al programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso;

⁶ RS 142.20

⁷ Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

⁸ Regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 nov. 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

- d. momento dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso e valico di frontiera;
- e. entrate rifiutate.

³ Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen o partono dallo stesso non sono soggetti all'obbligo del visto, le autorità competenti, oltre ai dati di cui al capoverso 2, ne registrano le impronte digitali e le trasmettono all'EES.

Art. 103c^s Inserimento, trattamento e consultazione dei dati nell'EES

¹ Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell'EES conformemente al regolamento EES⁹:

- a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell'ambito del controllo alle frontiere;
- b. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell'ambito della revoca, dell'annullamento o della proroga di un visto o di un diritto di soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
- c. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l'esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l'allestimento e l'aggiornamento del fascicolo EES.

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
- b. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) (art. 109a);
- c. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni nonché il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: per l'esame delle domande di accesso al programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso;
- d. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di verificare le condizio-

⁹ Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.

ni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

³ Le autorità di cui al capoverso 2 lettere a, b e d hanno accesso online ai dati forniti dallo strumento di calcolo secondo l'articolo 11 del regolamento EES.

⁴ Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

⁵ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 del regolamento EES.

Art. 103d Comunicazione di dati dell'EES

¹ In linea di principio, i dati provenienti dall'EES non possono essere trasmessi.

² La SEM può comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a una delle organizzazioni internazionali figurante nell'allegato I al regolamento EES¹⁰, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento EES.

Art. 103e Disposizioni esecutive per l'EES

Il Consiglio federale disciplina:

- a. a quali unità delle autorità di cui all'articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- b. la procedura di acquisizione dei dati dell'EES da parte delle autorità di cui all'articolo 103c capoverso 4;
- c. l'elenco dei dati rilevati nell'EES e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 103c capoversi 1 e 2;
- d. la conservazione e la cancellazione dei dati;
- e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- f. la collaborazione con i Cantoni;
- g. la responsabilità del trattamento dei dati;

¹⁰ Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.

- h. le modalità d'esercizio dei diritti d'informazione dei cittadini interessati di Stati terzi e il diritto d'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei propri dati;
- i. l'elenco dei reati secondo l'articolo 103c capoverso 4;
- j. le modalità di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del viso;
- k. quali autorità possono accedere agli elenchi generati dal meccanismo di informazione riportanti le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.

Art. 103f Controllo di confine automatizzato all'aeroporto

¹ Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. Tale procedura è volta a semplificare il controllo delle persone che vi partecipano al momento dell'entrata nello spazio Schengen e al momento della partenza dallo stesso.

² Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla propria nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio biometrico nel cui microchip è registrata un'immagine del viso (documento di viaggio biometrico); l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel microchip devono poter essere confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di frontiera automatizzato.

Art. 103g Programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso

¹ Possono partecipare al programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso di cui all'articolo 8 quinquies del codice frontiere Schengen¹¹ esclusivamente i cittadini di Stati terzi che non godono del diritto di libera circolazione nello spazio Schengen.

² La domanda di accesso al programma nazionale di facilitazione è trattata dalle rappresentanze svizzere all'estero o dall'autorità competente per il controllo al confine in nome della SEM.

³ Nel quadro dell'esame della domanda si verifica se il cittadino di Stato terzo soddisfa le condizioni per l'accesso al programma nazionale di facilitazione secondo l'articolo 8 quinquies del codice frontiere Schengen.

⁴ Se non è accordato l'accesso al programma nazionale di facilitazione è emanata una decisione. Contro di essa può essere presentata opposizione scritta presso la SEM entro 30 giorni dalla notificazione.

⁵ La decisione della SEM sull'opposizione può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni.

¹¹ Cfr. nota ad art. 7 cpv. 3.

⁶ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i criteri di partecipazione;
- b. la procedura di registrazione e la collaborazione tra le autorità in occasione dell'esame della domanda di partecipazione;
- c. la registrazione dei dati;
- d. la procedura di valutazione annuale della situazione di ciascuna persona ammessa al programma nazionale di facilitazione;
- e. i motivi di revoca;
- f. quali banche dati sono consultate nell'ambito dei controlli di sicurezza;
- g. la riscossione e l'ammontare degli emolumenti.

⁷ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può stipulare con gli altri Stati Schengen accordi di riconoscimento reciproco delle facilitazioni concesse nell'ambito del programma nazionale.

Art. 103h Sistema d'informazione per il programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati personali relativi alle persone che partecipano al programma nazionale di facilitazione.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. la struttura e la gestione del sistema d'informazione all'interno della SEM;
- b. l'elenco dei dati personali da trattare nel sistema d'informazione e i diritti d'accesso delle autorità;
- c. la registrazione dei dati;
- d. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- e. la responsabilità del trattamento dei dati.

Art. 103i Delega a terzi di compiti inerenti alla procedura di accesso al programma nazionale di facilitazione

¹ D'intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti al programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso:

- a. fissare gli appuntamenti in vista dell'accesso al programma nazionale di facilitazione;
- b. ricevere i documenti, ad esempio i moduli di domanda di accesso al programma, i passaporti e i giustificativi;
- c. riscuotere gli emolumenti.

² Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

³ Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.

Art. 109a cpv. 1

¹ Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008¹².

Art. 120d Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d'informazione della SEM

È punito con la multa chi tratta i dati personali:

- a. del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;
- b. del sistema europeo di ingressi/uscite per uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 103c;
- c. del programma nazionale di facilitazione dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso per uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 103h.

¹² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/2226, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

